

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	87
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi presentata dal relatore</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	97

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	100
Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	101
ALLEGATO 5 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
--	----

RISOLUZIONI:

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Discussione e rinvio</i>)	91
7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili (<i>Discussione e rinvio</i>)	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti del WWF e di Fare Ambiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	92
Audizione di rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e di Italia Nostra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92
AVVERTENZA	93
ERRATA CORRIGE	93

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BONCIANI (PDL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame facendo presente che la stessa reca talune modifiche al decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice ambientale) in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Si tratta di modifiche importanti volte a superare talune problematiche e criticità delle norme, alcune segnalate dagli operatori in fase di attuazione, come si vedrà nel prosieguo.

In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 187 del Codice ambientale, concernente il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, come da ultimo modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ai fini del recepimento dell'articolo 18 della direttiva 2008/

98/CE. Il decreto legislativo 205/2010 ha cambiato – anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione « con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali » – la portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare « rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità », nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tale modifica è stata accompagnata dall'abrogazione dell'allegato G del decreto legislativo 152/2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici – in base alla loro natura o all'attività che li aveva prodotti – e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione. La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica ha talmente cambiato le modalità di gestione dei rifiuti da creare confusione e disagi ad alcune categorie di operatori, con gravissime ripercussioni su alcuni settori come quello del recupero degli oli usati. A ciò aggiunge che la norma, oltre a consentire le deroghe autorizzate sulla base del comma 2 dell'articolo 187, nulla prevede per le autorizzazioni già in essere. Per tale ragione, l'articolo 1 della proposta di legge in esame introduce all'articolo 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria in base alla quale gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

L'articolo 2 della proposta di legge provvede a modificare il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

L'articolo 3 novella il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 152/2006 al fine – riportato nella relazione illustrativa – di introdurre una migliore definizione della recente regolamentazione delle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. In particolare, precisa che nelle reti fognarie di qualsiasi tipologia, contemplate dalla norma vigente, sono comprese le fosse settiche e manufatti analoghi; tale precisazione relativa al campo di applicazione della norma è stata da più parti sollecitata, poiché in sua mancanza, secondo alcuni, la normativa non si applicherebbe ai rifiuti prelevati da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie. La modifica in esame consente inoltre di allineare il dettato normativo a quanto previsto nel Manuale operativo del SISTRI. Riguardo alla possibilità di conferire tali rifiuti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, viene eliminata l'espressione con cui si prevede la possibilità che i rifiuti possano essere « raggruppati temporaneamente » e viene precisato che la sede o unità locale del manutentore deve intendersi come il luogo di produzione di tali rifiuti. La formulazione della norma dovrebbe risolvere alcuni problemi segnalati da più parti relativamente all'individuazione del luogo in cui i rifiuti si considerano prodotti. L'articolo 230, come novellato dall'articolo 3 della proposta di legge, prevede inoltre

che le fasi di produzione (comprensiva anche del percorso di raccolta) e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie dovranno essere accompagnate da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta. La definizione della scheda viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Ambiente da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In proposito fa notare che viene riprodotta la procedura prevista dal Manuale operativo del SISTRI, anche se tale Manuale prevede (al paragrafo 5.4.6) una procedura analoga a quella prevista dall'articolo in esame solo nel caso « in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento ». Il nuovo articolo 230 prevede, infine, a specificare l'adesione al SISTRI dei soggetti manutentori, ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lett. *f*), del decreto legislativo 152/2006, anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Al riguardo, nel segnalare che l'iscrizione al SISTRI non è obbligatoria per produttori di rifiuti non pericolosi, rileva che la disposizione in esame sembra finalizzata, così come quella indicata precedentemente, a ricondurre ad un'unica procedura i differenti procedimenti previsti dal Manuale operativo.

In conclusione, considerate le problematiche applicative delle norme precedentemente citate e le conseguenze sugli operatori del settore, auspica che l'esame in Commissione possa consentire di svolgere un'utile istruttoria e che su tali disposizioni possano registrarsi orientamenti condivisi da parte della maggioranza e dell'opposizione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel sottolineare la necessità di mantenere l'attività legislativa ben ancorata al perseguimento dell'obiettivo strategico della semplificazione normativa, ritiene che, ad una prima lettura, le disposizioni contenute nell'articolo 3 della proposta di legge in esame rischiano di tradursi in un appe-

santimento sia degli obblighi burocratici che degli oneri finanziari che gravano sulle imprese che svolgono le attività imprenditoriali di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Alessandro BRATTI (PD), nel riservarsi di approfondire i contenuti della relazione svolta dal collega Bonciani, rileva criticamente come, a pochi mesi di distanza dalla emanazione del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha sottoposto ad una profonda revisione la parte IV del Codice ambientale dedicata ai rifiuti, oggi si ripropone nuovamente il metodo sbagliato degli interventi di modifica estemporanei del quadro normativo vigente, che avrebbe bisogno più di ogni altra cosa di stabilità e chiarezza e che, all'opposto, viene ancora una volta fatto oggetto di modifiche puntuali che rischiano di produrre nuova incertezza e appesantimento burocratico a danno degli operatori del settore.

Armando DIONISI (UdCpTP) invita il relatore a verificare la possibilità di affrontare le problematiche oggetto della proposta di legge in esame, intervenendo non con una modifica del quadro normativo vigente, che finirebbe per complicare anziché semplificare la vita degli operatori del mercato, ma con più limitate deroghe alla disciplina vigente ovvero con un differimento temporale dell'entrata in vigore delle norme di recepimento della disciplina comunitaria.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

COM(2011)13 definitivo

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Alessandro BRATTI (PD) rileva come la discussione dell'atto comunitario in titolo sia un'occasione importante per riflettere sulle cause dei risultati poco brillanti finora conseguiti nel perseguimento dell'obiettivo strategico, che è alla base dello stesso atto comunitario, della disgiunzione di due fenomeni di segno opposto: la crescita economica e l'aumento della produzione di rifiuti.

In tal senso, rileva un fondamentale parallelismo in ambito europeo e nazionale per quanto riguarda il dato di fondo di un'Europa e, soprattutto, di un'Italia a due velocità, sia per quanto riguarda lo sviluppo e il consolidamento dell'industria del recupero e del riciclo, sia per quanto riguarda la diminuzione della produzione di rifiuti e la diminuzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica.

Segnala quindi alcune delle questioni prioritarie che andrebbero affrontate e discusse, soffermandosi, in particolare, sull'esigenza di approfondire le problematiche relative, da un lato, all'approntamento – in ambito nazionale, ma anche in ambito europeo – di strumenti più efficaci per la lotta al traffico illecito di rifiuti e alla individuazione e alla bonifica delle discariche abusive o, semplicemente, non a norma, dall'altro, alla definizione in stretto coordinamento fra lo Stato e le regioni di adeguate politiche per la realizzazione di infrastrutture ed impianti, in primo luogo di termovalorizzatori, a suo avviso assolutamente indispensabili per mettere l'Italia in condizione di perseguire concretamente gli ambiziosi obiettivi che

pure si è data in ambito europeo sia in termini di recupero e di riciclo dei rifiuti sia in termini di riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Roberto TORTOLI (PDL), *relatore*, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Alessandro BRATTI (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di rilievi formulata dal relatore. Tale posizione è motivata da un giudizio positivo sulla parte centrale del provvedimento in esame, che consente di introdurre, finalmente, nell'ordinamento nazionale una

compiuta disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali. Al tempo stesso, rileva criticamente che, limitandosi, in questa sede, al recepimento della normativa comunitaria, il Governo è venuto meno all'impegno politico precedentemente assunto di procedere in questa occasione ad una organica revisione del sistema dei reati contro l'ambiente. Infine, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che in alcuni punti, come ad esempio l'osservazione di cui alla lettera g), il contenuto della proposta di rilievi andrebbe approfondito e integrato, per scongiurare il rischio di misure localistiche che potrebbero tradursi in un arretramento del quadro normativo vigente.

Renato Walter TOGNI (LNP) invita il relatore a inserire nella proposta di rilievi due osservazioni aggiuntive: la prima relativa ai parametri normativi da tenere in considerazione nella introduzione del sistema sanzionatorio collegato alla entrata in funzione del SISTRI; la seconda rivolta a meglio calibrare l'applicazione di tale sistema sanzionatorio nei confronti degli imprenditori agricoli.

Roberto TORTOLI (PDL), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni che sono alla base della richiesta formulata dal collega Bratti, ritiene sia opportuno mantenere la formulazione della osservazione di cui alla lettera g) della proposta di rilievi. Al tempo stesso, ritenendo di poter accogliere le due proposte avanzate dal collega Togni, riformula la propria proposta di rilievi già presentata (*vedi allegato 2*).

Alessandro BRATTI (PD) annuncia il voto di astensione sulla proposta di rilievi, come riformulata dal relatore, precisando che tale voto sarà un voto di astensione, e non un voto contrario, unicamente in ragione del giudizio positivo sull'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di una compiuta disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo di Italia dei valori, ritenendo positivo il provvedimento anche se reca alcuni elementi che richiederebbero un'ulteriore approfondimento.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto di astensione, sottolineando come, a fronte di un provvedimento positivo, la proposta di rilievi come riformulata tenda ad ampliare in modo incongruo l'ambito di applicazione del provvedimento medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone, e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul nuovo testo della proposta di legge: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole della II Commissione,

parere favorevole con condizioni e con osservazione della V Commissione; parere favorevole con condizioni della VI Commissione; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole con osservazione della XIV Commissione, parere favorevole con osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire ai lavori odierni della Commissione, formula alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*) finalizzati a recepire le condizioni espresse dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alcune condizioni recate dal parere della VI Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 8.20, 8.21, 8.22, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23; delibera quindi di conferire il mandato al relatore, on. Pili, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emenda-

menti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, prima di esprimersi sui singoli emendamenti, sottopone nuovamente all'attenzione della Commissione l'orientamento del Governo sul testo unificato in esame (*vedi allegato 5*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, al fine di consentire un approfondimento sul contenuto dell'orientamento espresso dal Governo accogliendo, così, le richieste in tal senso pervenute per le vie brevi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra sinteticamente le ragioni che sono alla base del giudizio di netta contrarietà del Partito Democratico sul provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 4 dello stesso provvedimento.

Al riguardo, pur riconoscendo l'esigenza generale di una revisione del Codice appalti, che i deputati del Partito Democratico avevano chiesto da tempo anche per dare risposta alla grave crisi econo-

mica che ha colpito duramente l'industria delle costruzioni, denuncia il carattere incoerente delle misure contenute nel provvedimento in esame e, soprattutto, la scelta sbagliata del Governo di inserire tali misure in un provvedimento d'urgenza eterogeneo e contraddittorio, che fra l'altro nega alla VIII Commissione ogni possibilità di incidere effettivamente sul suo contenuto.

Con particolare riferimento alle disposizioni che introducono limiti alla possibilità di inserire «riserve» e un tetto alla spesa per le «varianti», ritiene che siamo di fronte a misure adottate secondo lo stesso metodo irrazionale che ha presieduto al varo del cosiddetto «processo breve», laddove, invece di approntare strumenti per rendere più celeri i procedimenti, si è ritenuto di poter risolvere ogni problema semplicemente accorciando i tempi del processo. Così, nel caso in questione, invece di mettere in campo misure a tutela e a garanzia della qualità degli elaborati progettuali – cosa questa indispensabile se davvero si volesse porre un argine alle «riserve» e alle «varianti» – il Governo ritiene sufficiente imporre dall'alto tetti e limiti, nell'illusione che questo possa bastare per risolvere il problema.

Rileva, peraltro, che il provvedimento contiene anche alcune norme ragionevoli, a partire dalle disposizioni che accompagnano il previsto innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata con l'introduzione di specifici meccanismi volti a garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori.

Conclude, ribadendo il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame, in gran parte sbagliato e illusorio, formulando, quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, la richiesta di eliminazione dell'articolo 4 dal medesimo provvedimento per consentire alla Commissione di approfondirne i contenuti e di verificare, in questa sede, la possibilità di addivenire ad una organica riforma del

Codice degli appalti capace davvero di accorciare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di rilanciare un settore industriale fondamentale come quello delle costruzioni.

Roberto MORASSUT (PD) nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Margiotta, formula, anzitutto, a nome del gruppo del Partito Democratico, la richiesta di procedere alla soppressione anche dell'articolo 5 del provvedimento in esame, che interviene in modo confuso e contraddittorio in materia di urbanistica e di edilizia. In particolare, sottolinea negativamente tre aspetti critici. Il primo di questi è relativo al fatto che il decreto-legge interviene autoritativamente su competenze costituzionalmente garantite delle regioni e dei comuni, con il rischio concreto di conflitti in sede giurisdizionale e di enormi difficoltà applicative. Il secondo aspetto negativo del provvedimento in esame riguarda l'introduzione di una nuova disciplina del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire che, a suo avviso, non solo comporta enormi problemi sul piano della legittimità costituzionale e della effettiva applicazione, ma che rischia di tradursi in un ostacolo al rilancio del settore delle costruzioni e alle concrete attività imprenditoriali delle aziende. In tal senso, sottolinea come il rilascio del permesso di costruire è atto fondamentale per le imprese per accedere al credito bancario e che la nuova disciplina del silenzio-assenso rischia di ostacolare il ricorso al credito bancario e, in alcune aree del Paese, di esporre le aziende al rischio ancora più grave di infiltrazioni criminali.

Formula quindi un giudizio fortemente negativo sulle misure che, pur enunciando l'obiettivo astrattamente condivisibile della riqualificazione urbana, in realtà si risolvono in misure premiali della rendita fondiaria e dell'edilizia privata, a scapito di un corretto uso del territorio e della promozione di interventi concreti — sempre più indispensabili — in materia di edilizia residenziale pubblica. Conclude ribadendo la richiesta di soppressione del-

l'articolo 5 del provvedimento in esame, anche per consentire alla Commissione di completare l'iter legislativo delle proposte di legge in materia di governo del territorio e di introdurre, finalmente, nell'ordinamento nazionale una organica disciplina in tema di perequazioni e compensazioni urbanistiche, che riconosca ai comuni almeno una parte del valore aggiunto (in termine di aree o di immobili da acquisire gratuitamente al patrimonio degli enti locali) derivante dall'applicazione di tale disciplina.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Roberto MORASSUT (PD) illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione, segnalando la gravità della vicenda in essa rappresentata e l'urgenza che il Governo faccia chiarezza provvedendo, in particolare, ad accertare se corrisponda al vero l'ipotesi, a suo avviso inaccettabile, di un'imminente variante, da parte dell'amministrazione comunale di Roma, alle destinazioni direzionali e pubbliche di significativi comparti del comprensorio direzionale di Pietralata, acquisiti al patrimonio comunale attraverso espropri attuati con risorse finanziarie

dello Stato ai sensi della legge per Roma Capitale, e della loro cessione per finalità di valorizzazione privata nell'ambito della procedura di *project financing* per realizzare il prolungamento della metropolitana B di Roma.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione, soffermandosi, in particolare, sulla necessità che il Governo adotti iniziative urgenti per chiarire quali siano i materiali che possono essere utilizzati per produrre e commercializzare i sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci, anche al fine di dare certezza di prospettive di crescita e sviluppo alle imprese italiane operanti nel settore e per combattere i fenomeni distortivi della concorrenza e fraudolenti rispetto alle norme tecniche e commerciali che si registrano per la presenza sui mercati di sacchi per l'asporto di dubbia legalità e di incerta provenienza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 16.40.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti del WWF e di Fare Ambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Grazia MIDULLA, *responsabile energia e clima del WWF*, e Renato NARCISO, *capo ufficio stampa di Fare Ambiente*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Maria Grazia MIDULLA, *responsabile energia e clima del WWF*, e Renato NARCISO, *capo ufficio stampa di Fare Ambiente*, forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e di Italia Nostra.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Danilo SELVAGGI, *responsabile rapporti istituzionali della LIPU*, Giovanni DE PASCALIS, *consigliere di Italia Nostra*, e Alberto CUPPINI, *consulente di Italia Nostra*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00526 Iannuzzi: *sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.*

7-00579 Gibiino: *sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.*

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: *in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.*

7-00535 Togni: *revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 484 del 25 maggio 2011, a pagina 250, prima colonna, alla decima riga, sia inserito il seguente capoverso « Luciano Mario SARDELLI (IR) nel ringraziare la Commissione per l'ottimo lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;

considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa

riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

b) l'espressione « in modo significativo » contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di *habitat*) potrebbe rendere la

fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;

richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:

a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».

valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di

responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).

preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: « Chiunque », le parole: « , fuori dai casi consentiti, », in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portata dell'espressione « in modo significativo » contenuta nel nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di

rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI –, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010;

g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi *off shore*, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;

considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa

riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non prevede esplicitamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

b) l'espressione « in modo significativo » contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di *habitat*) potrebbe rendere la

fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;

richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:

a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».

valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (*Codice ambientale*), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di

responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).

preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: « Chiunque », le parole: « , fuori dai casi consentiti, », in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portata dell'espressione « in modo significativo » contenuta nel nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedi-

mento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI –, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010, prevedendo, altresì, di riferire le sanzioni non all'inosservanza delle procedure e modalità indicate nel sistema informatico di controllo ma all'inosservanza delle modalità indicate nell'allegato III del DM 18 febbraio 2011, n. 52;

g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi *off shore*, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.

h) si valuti l'opportunità di un adeguamento del vigente sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi degli imprenditori agricoli, relativamente al SISTRI.

ALLEGATO 3

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere le parole: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: certificazione aggiungere le seguenti: e quelle relative alle ispezioni e ai controlli.

8. 20. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

8. 21. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.

8. 22. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9. 20. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

9. 21. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: assegnano con le seguenti: possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

9. 22. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: immobili (ICI) aggiungere le seguenti: e, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria (IMU).

9. 23. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 5 con il seguente:

ART. 1.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7 del presente articolo.

2. Con appositi accordi di programma tra il Governo e le singole regioni sono definiti i tempi, i modi e le condizioni del trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7. Il trasferimento comporta l'acquisizione al demanio regionale delle tratte trasferite.

3. Gli accordi di cui al comma 2 definiscono le modalità di conferimento alle regioni interessate di mezzi e di personale per la gestione delle tratte stradali e autostradali oggetto di trasferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quantità di risorse necessaria a garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria per chilometro dalla tratta stradale o autostradale trasferita.

5. Ai fini della programmazione, della progettazione, della costruzione, della manutenzione e della gestione delle infrastrutture stradali e autostradali ricadenti nel territorio regionale, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, su richiesta della regione interessata le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti alla Società ANAS Spa sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla medesima Società ANAS Spa a un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato in forma maggioritaria dalla Società ANAS Spa e dalle regioni interessate. A seguito dell'istituzione della società, le quote di minoranza sono poste in vendita sul mercato al fine di promuovere il possesso delle quote di minoranza da parte di investitori privati ovvero dei risparmiatori.

6. Le società di cui al comma 5, quali organismi di diritto pubblico, esercitano l'attività di gestione delle infrastrutture nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono sottoposte al controllo diretto dei soggetti pubblici che le partecipano. I rapporti tra le società e i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di un'apposita convenzione.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le tratte stradali e autostradali di interesse strategico, con particolare riferimento alle

reti di trasporto europeo (TEN-T) e ai corridoi paneuropei, che non possono essere trasferite alle regioni ai sensi del comma 2. Ferme restando le competenze statali su tali infrastrutture, è facoltà dello Stato e delle regioni interessate stipulare apposite convenzioni che trasferiscono alle medesime regioni le competenze di gestione di singole tratte nel rispetto degli *standard* nazionali definiti.

1. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentite le regioni interessate, la gestione ed

amministrazione della rete viaria statale, comprensiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e delle strutture territoriali, attualmente detenute dalla società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa), ad esclusione della rete autostradale nazionale e delle grandi arterie di collegamento viario infraregionale di interesse nazionale che saranno contestualmente individuate, è trasferita alle regioni.

2. Con il medesimo decreto, si provvede, altresì, al trasferimento del 49 per cento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) alle regioni in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A, annesso alla presente legge, come risultante dalla combinazione dei criteri alle tabelle 1 e 2 allegate, e alla definizione del riordino organizzativo della società ANAS S.p.a., sia a livello centrale che periferico conseguente alla composizione del nuovo assetto azionario.

1. 2. Dionisi, Libè, Mondello.

Allegato A

QUOTA CAPITALE SOCIALE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI

<i>Regione</i>	<i>% strade/totale</i>	<i>coefficiente parco auto</i>	<i>% quota capitale sociale</i>
Piemonte	3,81	+0,4	4,21
Valle d'Aosta	0,78	-	0,78
Lombardia	5,09	-0,1	4,99
Trentino-Alto Adige			
Veneto	4,17	-0,1	4,07
Friuli Venezia Giulia	0,98	+0,1	1,08
Liguria	0,69	-0,8	0,69
Emilia-Romagna	6,32	+0,1	6,42
Toscana	4,98	+0,3	5,28
Umbria	2,89	+0,7	3,59
Marche	2,63	+0,3	2,93
Lazio	3,26	+0,7	3,96
Abruzzo	5,35	+0,1	5,45
Molise	2,94	-	2,94
Campania	7,01	-0,3	6,71

Puglia	8,1	-0,4	7,7
Sicilia	12,3	-	12,3
Calabria	7,34	-0,2	7,14
Basilicata	5,36	-0,2	5,16
Sardegna	15,84	-0,2	15,64

Tabella 1

Piemonte	739,5
Valle d'Aosta	152,7
Lombardia	987,7
Trentino-Alto Adige	n.d.
Veneto	808,3
Friuli Venezia Giulia	191,4
Liguria	134,9
Emilia-Romagna	1.224,7
Toscana	966,6
Umbria	560,3
Marche	510,6
Lazio	633,1
Abruzzo	1.036,9
Molise	570,9
Campania	1.359,3
Puglia	1.570,1
Sicilia	2.395,6
Calabria	1.423,6
Basilicata	1.038,9
Sardegna	3.070,3
Totale	19.375,4

Fonte ANAS: Rete viaria gestita da Anas suddivisa per regione (KM).

Tabella 2

PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI OGNI 100 ABITANTI

<i>Regione</i>	<i>Autovetture circolanti</i>	<i>Abitanti</i>	<i>Autovetture per 100 abitanti</i>
Piemonte	2.835.394	4.431.636	64
Valle d'Aosta	76.800	128.000	60
Lombardia	5.709.432	9.742.676	59
Trentino-Alto Adige			

Veneto	2.891.116	4.885.548	59
Friuli Venezia Giulia	754.176	1.230.936	61
Liguria	835.089	1.615.064	52
Emilia-Romagna	2.647.740	4.337.979	61
Toscana	2.324.509	3.707.818	63
Umbria	595.311	894.222	67
Marche	985.119	1.569.578	63
Lazio	3.795.551	5.626.710	67
Abruzzo	818.769	1.334.675	61
Molise	193.939	320.795	60
Campania	3.337.359	5.818.962	57
Puglia	2.214.064	4.079.702	54
Sicilia	3.046.453	5.037.799	60
Calabria	1.157.350	2.008.709	58
Basilicata	340.493	590.601	58
Sardegna	972.472	1.671.001	58
Totale	35.531.136	59.026.411	60

Sopprimere l'articolo 1.

1. 3. Piffari, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole provvede al trasferimento aggiungere le parole del 95 per cento conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i poteri speciali che il Ministero dell'economia può vantare in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti, nonché in relazione alle delibere degli organi di amministrazione della società, qualora riguardino direttamente o indirettamente la tutela e salvaguardia dell'interesse pubblico della collettività nazionale in un settore essenziale quale quello della rete di trasporto.

1. 4. Borghesi, Piffari.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: al trasferimento aggiungere le parole: a titolo oneroso e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

1. 5. Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: provvede al trasferimento aggiungere le parole del 49 per cento.

1. 6. Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sopprimere dalle parole in conformità ai fino alla fine del comma, conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una equa ripartizione delle quote da assegnare agli enti territoriali, sono stabilite le percentuali di trasferimento delle azioni di cui al precedente comma 1, individuate sulla base dei seguenti parametri:

a) consistenza, per ciascuna regione, del parco autoveicoli circolante con particolare riferimento al parco veicolare pesante;

b) popolazione residente in ciascuna regione;

c) consistenza regionale della rete stradale gestita dall'ANAS.

1. 7. Piffari, Borghesi.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1. Piffari, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le suddette società concessionarie sono tenute nei confronti della società ANAS ai medesimi obblighi e condizioni assunti dalla società ANAS nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i medesimi compiti.

2. 2. Piffari, Borghesi.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 come segue:

« 3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio e sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dello stesso sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, da parte dei concessionari di costruzione e gestione, individuati tramite gare ad evidenza pubblica da parte delle società sub-concessionarie di cui al comma 2. Detti pedaggi remunerano i relativi costi di investimento, ivi compreso l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione, nonché gli eventuali altri investimenti da realizzare sul territorio, scelti dalla società sub-concessionaria di concerto con la regione inte-

ressata e destinati anche al sostegno della mobilità locale, come specificati in sede di bando di gara ».

2. 3. Stradella.

ART. 3.

Sopprimere.

3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

All'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2.

3. 2. Stradella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 5, possono introdurre, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, nonché a quelli relativi alla gestione, pedaggi per le autostrade e per i raccordi autostradali. I proventi dei pedaggi sono utilizzati per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.

3. 3. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, deve prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti, per gli utenti residenti che utilizzano le infrastrutture autostra-

dali e stradali per ragioni di lavoro e/o di studio e per gli operatori economici.»

3. 4. Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

All'articolo 3, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: I pedaggi di cui all'articolo 2 comma 3 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte stradali, autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa.

3. 5. Stradella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.

3. 01. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole le modalità di esercizio, aggiungere le parole del diritto di prelazione dello Stato.

5. 2. Borghesi, Piffari.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con i seguenti:

ART. 6.

(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione e la disciplina di incentivi di natura fiscale in favore delle imprese, costituite in forma societaria, operanti nel settore dei trasporti, che attuano aumenti del capitale sociale per effettuare investimenti in opere infrastrutturali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il beneficio spetti alle imprese di cui al comma 1, che attuano aumenti del capitale sociale a titolo non gratuito, destinando a investimenti in opere infrastrutturali i maggiori importi derivanti dall'aumento di capitale eseguito;

b) prevedere che le imprese di cui alla lettera a) possano dedurre dal reddito d'impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, un importo pari al 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito;

c) prevedere che la deduzione di cui alla lettera b) possa essere operata nell'esercizio in cui è stato eseguito l'aumento di capitale, ovvero ripartita in quote eguali nel medesimo esercizio e nei due successivi;

d) prevedere che le disposizioni necessarie per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 possano essere

adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

ART. 7.

(Fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, anche d'intesa con altri istituti di credito e fondazioni bancarie, un fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale finalizzato al parziale finanziamento o alla partecipazione al capitale di rischio in iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture stradali di rilevanza nazionale e regionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

disciplina con proprio decreto le condizioni di tale attività.

6. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimerlo.

6. 2. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: che è trasmesso, aggiungere le parole alle commissioni parlamentari competenti per il parere, nonché.

6. 3. Piffari, Borghesi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

La proposta di legge prevede il trasferimento della titolarità delle azioni dell'ANAS S.p.A. dal Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni, secondo un criterio di ripartizione delle azioni basato sul numero di immatricolazioni; le azioni sono acquisite nel patrimonio disponibile delle regioni e non sono cedibili a privati.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le tratte stradali a pedaggio, che sono subconcesse da Anas ad una o più società da essa costituite.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimane attribuita la competenza di esprimere, congiuntamente alle regioni, l'intesa sui programmi di Anas nonché un molo di supervisione e controllo sulla correttezza delle procedure di gara; al Ministero dell'economia e delle finanze spetta altresì la nomina del presidente del collegio sindacale della società.

Si rileva una contrarietà di carattere generale, alla proposta di disegno di legge in esame, sulla base delle seguenti osservazioni:

necessità di mantenere in seno allo Stato le competenze riferite alla gestione della rete viaria (esempio reti Ten) che, per caratteristiche e funzionalità, non può essere devoluta ad una società strutturata su base regionale con composizione azionaria ripartita per regioni, portatrici di interessi che si sviluppano in ambiti territoriali definiti;

esigenza di assicurare attività omogenee in materia di viabilità, attualmente prestate da ANAS sotto il controllo di questa Amministrazione, che ne indirizza il relativo esercizio, avendo riguardo agli interessi della collettività nazionale;

il trasferimento delle scelte operative di gestione della rete nazionale da parte di una società strutturata su base regionale potrebbe non comportare una adeguata ed uniforme gestione delle tratte stradali ricadenti nei diversi ambiti territoriali.

Si evidenzia, inoltre, che la portata delle disposizioni recate dal provvedimento in esame non risulta coerente con la linea di Governo attuata con lo schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, che reca misure per la rimozione degli squilibri economici e sociali con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, approvato in via definitiva dal Governo sulla base dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Si sottolinea, comunque, che al fine di migliorare l'efficienza nella gestione delle strade di interesse nazionale, sono in fase di studio ipotesi di riorganizzazione di ANAS e di ridefinizione delle relative competenze.

Rispetto alle disposizioni recate dalla proposta di testo unificato, si rilevano le seguenti specifiche criticità.

All'articolo 1 è previsto che il MEF, entro tre mesi dall'entrata in vigore della

legge, trasferisca le azioni di Anas alle regioni e alle province autonome sulla base di un criterio di ripartizione per quote basato sul numero delle immatricolazioni dei veicoli. Detto criterio non sembra possa ritenersi appropriato in quanto la quantità del parco circolante nel territorio della regione non è di per sé indicativo dell'attività di gestione delle infrastrutture stradali e sarebbe naturalmente fonte di sperequazione dal punto di vista operativo, funzionale e gestionale; infatti un criterio di ripartizione della composizione azionaria della società che rispecchi la situazione reale in termini di attività di gestione nell'ambito delle singole regioni, dovrebbe tenere conto dell'estesa chilometrica delle tratte stradali attualmente gestite da Anas che ricadono nell'ambito territoriale delle singole regioni.

L'articolo 2 prevede che l'Anas, relativamente alle tratte a pedaggio, individuate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconceda ad una o più società da essa costituite il miglioramento e l'adeguamento delle tratte esistenti ovvero la costruzione delle nuove tratte nonché la gestione e la manutenzione delle stesse. A tale riguardo non è chiaro se sia previsto l'affidamento *in house* alle società costituite da Anas (al ricorrere dei necessari presupposti) ovvero l'affidamento a società miste (pubblico-private) costituite da Anas previo esperimento di gara per l'individuazione del partner privato. Inoltre, riguardo all'individuazione delle strade da sottoporre a pedaggio, oltre alla contraddizione tra quanto previsto al comma 2 (in base al quale l'individuazione avviene con atto di indirizzo interministeriale) e quanto previsto al successivo comma 3 (in base al quale l'individuazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri),

si rileva che la previsione dell'individuazione delle tratte stradali di interesse nazionale da sottoporre a pedaggio si sovrappone alle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, in attuazione delle quali è attualmente in corso di perfezionamento l'*iter* di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle tratte gestite direttamente da Anas da assoggettare a pedaggio.

Anche le disposizioni contenute nell'articolo 3, relative all'utilizzo dei proventi dei pedaggi nonché alle modalità e presupposti di introduzione degli stessi, si sovrappongono con le disposizioni dettate in materia dal sopra richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 6 prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge l'assemblea dei soci approvi il nuovo schema di statuto della società, sul quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica la conformità ad alcuni principi; tuttavia non è chiaro quali poteri possa esercitare il Ministro in caso di esito negativo della verifica, atteso che, secondo le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, sembrerebbe venire meno la funzione di indirizzo e pianificazione degli interventi prevista in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze si riducono notevolmente, essendo attribuita dalle nuove disposizioni al MIT solo l'intesa sui programmi di Anas nonché la supervisione e il controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture ed al MEF esclusivamente la nomina del presidente del collegio sindacale della Società.